

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro (PU) in Strada tra i due Porti nr. 22.

PESARO, addì 27 MAR. 2014

COPIA PER IL CONCESSIONARIO

Vale come Mod.77(nuovo)  
(Art.8 Reg.Cod.Nav.Maritt.)

N. 16 del Registro  
Concessioni – Anno 2014



N. Al 19 /14 del Repertorio

## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

### IL CONCESSIONARIO

*[Signature]*

### I TESTIMONI

C° 1° Cl. Np. TOMEI Raffaele

1° M.LLO Np

Emilio SCALZONE

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO  
Capitano di Fregata (CP)  
**Massimo DI MARTINO**

*[Signature]*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Atto Registrato il 12 MAR 2014 al n. 1556 serie 3  
PREVIO VERSAMENTO DI € 200,00  
(di cui € ..... per trascrizioni)



Firma in delega del Direttore Provinciale Pasquale Stellucci

*[Signature]*

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi  
dell'art. 199 comma 3 lett b del D.L. 19/05/2020,  
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 02 MAR 2014

L'Ufficio Ragante  
Avv. Matteo Paroli

**Vista** l'istanza (mod.D3) presentata, dal Sig. REBECCHI Fabio nato a Roma il 05.03.1938 e residente a Pesaro in via Cavallotti n° 5, in data 21.11.2013 ed assunta al protocollo in data 22.11.2013 al n° 03.03/21611 di questa Capitaneria di Porto, in qualità di presidente pro-tempore del CLUB NAUTICO di Pesaro intesa ad ottenere un ampliamento degli specchi acquei già in concessione;

**Vista:** la licenza di concessione demaniale marittima nr. 67/2010 prorogata sino alla data del 31.12.2015;

**Considerato** che, a seguito della pubblicazione della domanda sopra citata presso l'Albo Pretorio del Comune di Pesaro e l'Albo di questa Capitaneria di Porto, non sono pervenute, nei termini indicati, ulteriori domande concorrenti o osservazioni/opposizioni per la richiesta di che trattasi;

**Visto** il D.I. 595/95; Vista la L. n.494/93 e l'art.10 Legge n.449/97;

**Viste** le Circolari Serie I n. 77, 112, 120 e Circolare Serie II n.02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001 e 29.03.2004;

**Visto** l'art. 36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

Licenza suppletiva alla n° 67/2010

Al CLUB NAUTICO DI PESARO

C.F./P.Iva : 00387330418

di occupare un tratto di specchio acqueo.

per una **superficie totale di metri quadrati: 156,00** (centocinquantasei/00)

situata nel Comune di Pesaro

e **precisamente** – ambito portuale, specchio acqueo antistante la Sede del Club Nautico di Pesaro e adiacente lato dritto scivolo d'alaggio e varo.

**allo scopo di** mantenere un ulteriore specchio acqueo di mq 156,00, adibito all'ormeggio di unità da diporto di proprietà dei soci del Club Nautico di Pesaro..

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € **359,27** (trecentocinquantanove/27) – Euro 200,00 (Euro duecento/00) ai fini dell'Imposta di Registro), pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) dal 01.01.2014 al 31.12.2015.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta Modello F23 della Banca delle Marche – Pesaro Agenzia di Città n° 4 in data 20.02.2014

si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, comunque erette, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi (D.l. 19 Luglio 1989 e D.l. 595/95), delle circolari Serie I n. 77, 112, 120, 22, 26 rispettivamente datate 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001, 25.05.2009 e 23.07.2009 – Titolo Demanio Marittimo – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e delle indicazioni operative contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio trasmessa con nota prot. N. 2007/9801 in data 09 marzo 2007. Il canone ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo, il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale, imposte dalle leggi e dai piani comunali e regionali.

#### PAGAMENTO DEL CANONE

**Canone totale 2014/2015: 718,54 (settecentodiciotto/54) – salvo conguaglio –**

**Canone anno 2014 € 359,27 (trecentocinquananove/27) – salvo conguaglio –**

**Canone anno 2015 € 359,27 (trecentocinquananove/27) – salvo conguaglio -**

  
(IL CONCESSIONARIO)

Intesa la \_\_\_\_\_ la suddetta pubblica  
Amministrazione, in data \_\_\_\_\_, ha  
conceduto la presente licenza di  
uso \_\_\_\_\_, per  
il periodo \_\_\_\_\_, con  
il canone \_\_\_\_\_, e  
con le condizioni e le modalità  
di cui al presente titolo.